**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130, comma 1 c.g.c. - iscritto al n. 14740 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Antonio SPINA, nato a Catania il 25 novembre 1969, c.f. SPNNTN69S25C351W, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Kostoris (p.e.c.: alberto.kostoris@pectriesteavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Trieste, via Zanetti, n. 8.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv. Alberto Kostoris nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

**F A T T O**

**I.** Con atto depositato il 28 dicembre 2023 e notificato il 23 gennaio seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Antonio SPINA per sentirlo condannare al pagamento, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

**I.1.** L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno all'immagine che il convenuto – "*dipendente della Regione FVG, con incarico di autista di rappresentanza presso la segreteria particolare dell'Assessorato al lavoro, istruzione, ricerca e famiglia*" – avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza:

- per aver più volte falsamente attestato, nei mesi di luglio del 2018 e di gennaio del 2019, la propria presenza in servizio; l'odierno convenuto avrebbe, quindi, in tal modo indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati, con pari danno finanziario corrispondente alla somma delle retribuzioni erogate nel periodo in contestazione (danno patrimoniale quantificato in "*euro 829,92*");
- per aver più volte utilizzato l'autovettura aziendale per scopi

personali (danno patrimoniale quantificato in "*euro 28,12*").

**II.** L'azione della Procura trae origine dalla nota del 13 marzo 2020 (riferita al procedimento penale 5032/2018 R.G.N.R.) con la quale la Procura della Repubblica di Trieste ha comunicato di aver chiesto il rinvio a giudizio a carico dell'odierno convenuto, lì imputato dei seguenti reati:

- "*delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. e 640, 2 c.p. perché, quale dipendente della Regione FVG, con incarico di autista di rappresentanza presso la segreteria particolare dell'assessorato al lavoro, istruzione, ricerca e famiglia, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'indicare falsamente nel foglio presenza l'orario lavorativo nonché i chilometri percorsi, induceva in errore personale amministrativo che corrispondeva la retribuzione anche per le ore nelle quali si accertava che il dipendente non prestava servizio ma sostava presso la propria abitazione o presso pubblici esercizi; in questo modo si procurava un ingiusto vantaggio in danno dell'ente pubblico per un importo di euro 830,00; in particolare risultavano dagli accertamenti le seguenti assenze dal servizio: giorno 5.7.2018 assenza di 55 minuti; giorno 16.1.2019 assenza di 46 minuti; giorno 17.1.2019 assenza di 193 minuti; giorno 18.1.2019 assenza di 52 minuti; giorno 21.1.2019 assenza di 446 minuti; giorno 22.1.2019 assenza di 46 minuti; giorno 23.1 .2019 assenza di 339 minuti; giorno 28.1.2019 assenza di 480*

*minuti; giorno 29.1.2019 assenza di 825 minuti; giorno 30.1.2019 assenza di 157 minuti. In Trieste nelle giornate sopra indicate e comunque fino al 30.1.2019*".

**II.1.** Al riguardo, l'ufficio requirente riferisce che <*Il procedimento penale n. 5032/18 R.G.N.R. si concludeva con la sentenza n. 503/23 del Tribunale di Trieste, depositata il 09.03.2023 ed irrevocabile dal 22.04.2023, di assoluzione del sig. Spina per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art 131 bis c.p., sebbene "gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento siano sufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputato" e pur ritenendo che "nella materialità oggettiva e soggettiva, il reato in contestazione sia stato provato"*>.

**III.** La Procura – dopo aver evidenziato che "*Le condotte descritte hanno determinato un danno patrimoniale diretto quantificato in complessivi euro 858,04, di cui euro 829,92, quale corrispettivo degli ingiustificati allontanamenti dal servizio da parte del dipendente per complessivi 2.657 minuti, pari a circa 44 ore, ed euro 28,12 per l'uso improprio dell'autovettura di servizio*" e aver precisato che "*Il danno patrimoniale risulta essere stato integralmente risarcito dall'odierno convenuto con il versamento della somma di euro 1.000,00 in data 11.05.2020*" – "*ascrive*[, dunque,] *alla responsabilità del sig. Spina il danno all'immagine cagionato all'Amministrazione di appartenenza per effetto delle condotte illecite poste in essere nello svolgimento dei propri compiti istituzionali*", quantificandolo in "*euro 2.000,00*".

**IV.** Il danno all'immagine, quantificato, appunto, in "*euro 2.000,00*", è stato contestato ad Antonio SPINA con l'invito a dedurre di cui

all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 9 novembre 2023 e notificato il giorno 11 seguente.

**IV.1.** La contestazione preliminare di responsabilità è stata riscontrata con deduzioni legalmente assistite, datate 21 dicembre 2023.

**V.** L'Ufficio requirente sostiene, sostanzialmente, che:

- "*La Regione Friuli Venezia Giulia ha, evidentemente, subito un pregiudizio alla propria reputazione e al proprio prestigio, bene immateriale, ma dal carattere pubblicistico e, pertanto, produttivo di un vero e proprio danno alla collettività, a causa della reiterazione, quasi quotidiana, dalla condotta illecita del suo dipendente, il quale, pur non in posizione apicale, svolgeva una attività di peculiare visibilità e di immediata rappresentatività iconica-materiale dell'Ente di appartenenza*";
- *<Il descritto comportamento ha avuto riverberi, sia con riguardo ad una dimensione propriamente interna, in termini di ricadute negative sulla fiducia e sul senso di "appartenenza all'istituzione" dei colleghi dell'odierno convenuto, dipendente infedele, sia con riguardo ad una dimensione esterna collettiva, in ragione della frequenza con il quale il sig. Spina era solito allontanarsi dal luogo di lavoro e recarsi presso la propria abitazione o in locali aperti al pubblico*>.

**VI.** La Procura regionale – dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, richiamando le deduzioni difensive depositate e replicando alle stesse – conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra*, *sub* I.

**VII.** Il convenuto – nel costituirsi con memoria depositata il 24 settembre 2024 – ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all'articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio "*previa acquisizione del parere della Procura Generale presso la Corte dei Conti*".

**VIII.** Con memoria integrativa depositata il 26 settembre 2024, la difesa del convenuto ha precisato che per la definizione alternativa del giudizio con rito abbreviato la somma offerta in pagamento è pari al 50 percento della pretesa attorea.

**IX.** Il 1° ottobre 2024, la Procura regionale ha depositato il proprio parere favorevole alla definizione del giudizio mediante rito abbreviato, nei termini prospettati dalla difesa del convenuto.

**X.** Con decreto n. 4/2024 del 17 ottobre 2024, adottato a valle della camera di consiglio in pari data, questa Sezione giurisdizionale, accogliendo la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto, ha:

- determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 1.000,00 (mille/00);
- stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento di tale somma a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- fissato l'udienza in camera di consiglio del 12 dicembre 2024 per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma medesima;
- fissato al decimo giorno che precede tale ultima data il termine

per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento.

**XI.** Il citato decreto n. 4/2024 del 17 ottobre 2024 è stato comunicato al difensore del convenuto il giorno seguente.

**XII.** Il 14 novembre 2024, vale a dire prima della scadenza del termine fissato per il pagamento a favore dell'Amministrazione regionale, la difesa del convenuto ha depositato memoria con la quale – rappresentando la "*grave situazione debitoria che* […] *impedisce* [al suo assistito] *di far fronte alla disposizione nei termini di cui al decreto medesimo*" – ha chiesto "*il differimento dell'udienza e dei relativi termini di estinzione del procedimento di sei mesi a far data*" dalla memoria medesima.

**XIII.** Nell'udienza camerale del 12 dicembre 2024, il Collegio – udito il difensore istante, che ha confermato la richiesta, e il Pubblico Ministero, che ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della stessa a condizione che la causa impeditiva del tempestivo pagamento sia documentata – ha concesso termine fino al 3 febbraio 2025 per il deposito, da parte della difesa stessa, di documentazione, accompagnata da memoria illustrativa, dimostrativa dell'impedimento non imputabile al convenuto che ha determinato l'infruttuoso decorso del termine perentorio assegnatogli con il citato decreto di ammissione al rito abbreviato.

**XIV.** Il 27 gennaio 2025, la difesa del convenuto ha depositato memoria con la quale – nel produrre una "*busta paga dalla quale si evincono le pesanti trattenute che lo stesso subisce per posizioni*

*debitorie pregresse*" – ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di differimento depositata il 14 novembre 2024.

**XV.** A valle dell'udienza camerale del 13 febbraio 2025, il Collegio ha osservato che:

- dalla lettura del cedolino dello stipendio prodotto dalla difesa, relativo alla mensilità di gennaio 2025, emerge che il reddito del convenuto è gravato, oltre che dalle ordinarie ritenute previste dalla legge, anche da più esposizioni debitorie per circa complessivi euro seicentoquaranta, restando, così, nella sua disponibilità mensile circa millecentosessanta euro, vale a dire un importo - peraltro pressoché corrispondente a quello dovuto per la definizione alternativa del presente giudizio con rito abbreviato – che, secondo ragionevolezza, avuto riguardo alla sua non elevata entità, va ritenuto sostanzialmente destinato alla soddisfazione di bisogni primari;
- non può, inoltre, essere trascurata la prospettiva di portare a compimento il procedimento definizione alternativa nel quale il giudizio è già instradato, anche alla luce degli aspetti finalistici dell'istituto, vale a dire la "*funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità*" e lo "*scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario*" (articolo 130, comma 1 c.g.c.);
- la richiesta di ottenere un più ampio arco temporale per disporre della somma necessaria per la definizione alternativa del giudizio appare, dunque, meritevole di accoglimento.

**XVI.** È stata, quindi, adottata l'ordinanza n. 2 del 13 febbraio 2025, con la quale, in accoglimento della richiesta di differimento depositata il 14 novembre 2024 dalla difesa del convenuto:

- ✓ è stato stabilito il termine perentorio del 12 giugno 2025 per il versamento, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della somma dovuta per la definizione del giudizio (euro 1.000,00);
- ✓ è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2025 per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma sopra determinata;
- ✓ è stato fissato al decimo giorno che precede tale ultima data il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento.

**XVII.** Il 4 giugno 2025, la difesa del convenuto ha depositato copia di "*RICEVUTA DI PAGAMENTO POSTEPAY PAGOPA*" del giorno 3 precedente, "*ID Operazione 2340515467*", attestante il pagamento dell'importo di euro 1.000,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con causale "*ORD CORTE DEI CONTI FVG N 2 25 – DEFINIZIONE GIUDIZIO 14740*".

**XVII.1.** Il 9 luglio 2025, la Procura regionale ha depositato:

- ❖ quietanza di pagamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativa alla predetta operazione;
- ❖ reversale di incasso n. 66804 del 9 giugno 2025, per euro

1.000,00, riferita ad Antonio Spina c.f. SPNNTN69S25C351W;

- ricevuta rilasciata da Intesa Sanpaolo, per euro 1.000,00, riferita alla reversale di incasso n. 66804.

**XVIII.** Nell'udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per la definizione alternativa del giudizio, con condanna alle spese; la difesa del convenuto si è associata.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

**D I R I T T O**

**1.** L'articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., "*Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno*".

Il successivo comma 7 prevede, poi, che "*In caso di accoglimento*

*della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*".

Ai sensi del comma 8, infine, "*Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese*".

**2.** Orbene, dalla documentazione depositata dalla difesa del convenuto emerge che il 3 giugno 2025 è stato eseguito il pagamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che questa ha acquisito l'importo in parola.

In altri termini, il convenuto ha correttamente e tempestivamente eseguito le disposizioni impartite con il decreto n. 4/2024 del 17 ottobre 2024 - adottato ai sensi dei testé citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c. – così come rimodulate con l'ordinanza n. 2 del 13 febbraio 2025.

**2.1.** Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti del convenuto medesimo, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio.

**3.** Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall'articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolo 31, comma 3 del predetto codice, non sussistano le condizioni previste per la compensazione, anche solo parziale, delle stesse e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico del convenuto, come, del resto, chiesto da entrambe le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

**a.** dichiara – nei confronti del convenuto Antonio SPINA, nato a Catania il 25 novembre 1969 - l'intervenuta definizione alternativa del giudizio;

**b.** condanna Antonio SPINA al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 365,10 (trecentosessantacinque/10).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

| L'estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Paolo Gargiulo | Grazia Bacchi |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 15/07/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Anna De Angelis

(firmato digitalmente)